



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 98428 del 12 giugno 2013

Oggetto: *Esercizio nel medesimo locale di attività di installazione di videolottery e di somministrazione di alimenti e bevande*

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno del 02-5-2013, n. 557/PAS/U/008064 con la quale la medesima Amministrazione ha risposto ad un quesito formulato dal Comune di (...) che chiedeva chiarimenti in relazione alla possibilità di esercitare nel medesimo locale l'attività di installazione di Videolottery e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo la scrivente Direzione aveva precisato che la disciplina vigente in materia di commercio non prevede incompatibilità di esercizio delle attività commerciali con altre attività economiche, rimandando comunque la questione al Ministero dell'Interno in quanto l'attività in discorso è autorizzata ai sensi del TULPS e quindi di stretta competenza di detta Amministrazione, la quale con la nota sopra citata ha evidenziato quanto si riporta:

“(...) l’art. 12, comma 1, lett. l), n. 2 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, stabilisce che: “Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può: [...]

1) attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo: [...]

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali [...]”.

Con decreto direttoriale 22 gennaio 2010 (recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.) sono stati disciplinati, tra l’altro, gli “ambienti dedicati”, stabilendo all’art. 9 che gli apparecchi videoterminali, possano essere installati esclusivamente in:



“a) sale bingo [...];

b) agenzie per le scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi [...];

c) agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli [...];

d) negozi di gioco [...];

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;

f) esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.”.

Con specifico riferimento alla contestuale attività nel medesimo locale di gestione di apparecchi VLT e somministrazione di alimenti e bevande, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con circolare Prot. n. 2010/29581/Giochi/ADI del 7.9.2010 ha specificato che “Un locale all'interno del quale sia svolta attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è qualificabile come “ambiente dedicato”, di cui alle lettere e) o f), articolo 9, del Decreto Direttoriale 22/01/2010, solo nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia autorizzata, non già come attività autonoma, bensì come attività meramente accessoria e servente rispetto all'attività di offerta di gioco pubblico. In tal caso, l'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale dove si svolge l'offerta di gioco e l'area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale stesso”.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)